

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Sessione ulteriore - Roma, 15 e 16 dicembre 2023

MOZIONE DELL'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI RELATIVA AI REQUISITI DI ABILITAZIONE E FORMAZIONE DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE E CURATORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI

PREMESSO CHE

- Nonostante la normativa sovranazionale (cfr. ad esempio le Linee Guida del Consiglio d'Europa sulla Giustizia "child-friendly" del 17 novembre 2010, che dedicano al "training of professionals" ampio approfondimento con enfasi sulla necessità dell'approccio multidisciplinare e specifico) richieda una specifica formazione interdisciplinare per il professionista che operi con il minore, il nostro ordinamento non prevede ad oggi una disciplina organica dei requisiti di formazione specialistica per svolgere il ruolo di curatore speciale del minore nei procedimenti civili;
- L'art.14 del Codice Deontologico Forense prevede, in capo all'avvocato, il dovere di competenza e il successivo art.15 del medesimo Codice il dovere di aggiornamento professionale e formazione continua, che devono essere rispettati con particolare rigore nel settore del diritto di famiglia in ragione delle delicate vicende processuali che attengono ai rapporti familiari;
- L'art. 473-bis.8 c.p.c. introdotto dalla c.d. "Riforma Cartabia" contiene un'importante valorizzazione del ruolo del curatore speciale del minore, con obbligo di ascolto del minore e con elencazione dei poteri, anche di natura sostanziale, che egli può essere chiamato ad esercitare nello svolgimento del suo ruolo; ed altresì l'art. 473-bis.7 c.p.c., nel prevedere la figura del "curatore del minore", introduce nell'ordinamento un soggetto che, per la delicatezza dei compiti che possono essergli attribuiti, deve possedere caratteristiche di formazione approfondita, specialistica ed interdisciplinare;
- Quando il legislatore ha attribuito nuovi ruoli di particolare complessità¹ e rilievo sociale minorile per l'avvocatura nel settore minorile, ha espressamente escluso una formazione gestita da libero mercato, disponendo viceversa un obbligo di

_

¹ Si veda quanto previsto per il difensore d'ufficio del minorenne art. 15 D Lgs 22 luglio 1989 n. 272



formazione ad boc e criteri strutturati per inserimento nell'elenco, prevedendo percorsi con criteri uniformi e garantiti da organismi forensi;

- Nel caso di specie la nuova normativa nulla ha previsto per la formazione dell'avvocato chiamato a rivestire il ruolo di "curatore speciale" e "curatore", formazione che attualmente è gestita senza regole uniformi, né sono stati indicati criteri uniformi da valersi su tutto il territorio nazionale per essere iscritti negli elenchi tenuti dai COA;
- Considerato, altresì, che la mancanza di criteri legislativi ha generato un proliferare di offerte formative autodefinitesi "abilitanti" anche da parte di società private e/o associazioni non riconosciute dal CNF, così sminuendo l'importanza della formazione dell'avvocato nella protezione dell'infanzia e adolescenza;
- Ritenuto che l'incarico richiede competenze particolari al punto che, quand'anche l'avvocato abbia il titolo di specialista nel settore "diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni" debba integrare la sua preparazione con momenti di formazione specifici sul ruolo;
- Ritenuto, infine, che CNF, COA e Associazioni maggiormente rappresentative di settore, possono garantire, ciascuno nel proprio ambito, formazioni adeguate, al fine di garantire l'effettività della tutela dei diritti di minori coinvolti nei procedimenti civili, a garanzia dello sviluppo sociale.

CHIEDE

Che il XXXV Congresso Nazionale Forense Voglia sollecitare il legislatore affinché intervenga normativamente con urgenza per disciplinare la formazione di Elenchi presso i COA, individuando criteri uniformi di accesso, formazione, aggiornamento elenchi, con la precisazione che i percorsi di formazione siano tenuti dai Organismi Forensi e da Associazioni maggiormente rappresentative nel settore di diritto di famiglia, persone e minori accreditate dal Consiglio Nazionale Forense.

Roma, 17.11.2023.

Il Presidente UNCM Avv. Grazia Ofelia Cesaro